

---

# ORDINANZA MUNICIPALE

## *sul servizio di picchetto*

(del 03.07.2018)

---

Il **Municipio di Minusio**, richiamati gli articoli 135, 136, 192 LOC e art. 42 ROD

### ORDINA :

#### **art. 1 Campo di applicazione**

La presente Ordinanza disciplina le modalità del servizio di picchetto e il pagamento delle relative indennità per l'Azienda comunale acqua potabile, la polizia comunale e la squadra comunale.

#### **art. 2 Beneficiari**

L'indennità per il servizio di picchetto viene concessa a quei dipendenti che a turni e durante il tempo libero, se necessario e richiesto per la funzione ricoperta, sono tenuti a rimanere a disposizione per essere chiamati immediatamente in servizio per un intervento di lavoro.

Essere a disposizione significa essere raggiungibile ad un preciso recapito ed essere al lavoro al più tardi entro mezz'ora.

#### **art. 3 Compensazione >> Indennità per interventi**

<sup>1</sup>Il servizio di picchetto, di regola e compatibilmente con le esigenze di servizio, viene compensato in tempo libero.

<sup>2</sup>Sabato, domenica, giorni festivi infrasettimanali ed eventuali vacanze supplementari concesse dal Municipio a tutti i dipendenti comportano il riconoscimento dell'indennità prevista per giorni festivi.

<sup>3</sup>Il tempo di ogni intervento viene compensato in altrettanto tempo libero, tenuto conto dei supplementi d'orario di cui all'art. 43 ROD.

#### **art. 4 Indennità per il servizio di picchetto dell'Azienda comunale acqua potabile**

Vengono riconosciute le seguenti indennità di picchetto:

- > per **ogni giorno lavorativo** **fr. 6.00**
  
- > per **ogni sabato e giorno festivo o giorno festivo infrasettimanale** **fr. 50.00**  
(vedi art. 3)

Inoltre, in considerazione della frequenza richiesta per il servizio di picchetto (in media una settimana ogni quattro), **una giornata e mezza di recupero durante tutto l'anno** per ogni settimana di picchetto comprendente il sabato e la domenica, più un giorno di recupero per ogni eventuale giorno festivo infrasettimanale, rispettivamente **nei mesi di luglio, agosto e settembre mezza giornata di recupero** supplementare per ogni sabato di picchetto, da gestire compatibilmente con le esigenze del servizio.

**art. 5 Indennità per il servizio di picchetto della polizia comunale**

Ad ogni agente beneficiario viene riconosciuta la seguente indennità di picchetto:

> **indennizzo forfettario mensile** **fr. 50.00**

**art. 6 Indennità per il servizio di picchetto della squadra comunale**

Gli operai della squadra comunale ritenuti idonei prestano servizio di picchetto secondo un programma annuale stabilito dal caposquadra.

Viene riconosciuta la seguente indennità di picchetto:

> per **ogni giorno lavorativo** **fr. 6.00**

> per **ogni sabato e giorno festivo o giorno festivo infrasettimanale** **fr. 50.00**  
(vedi art. 3)

> **per ogni settimana completa di picchetto, annuale (ordinario)  
o invernale, recupero di** **4 ore**

In caso di necessità ogni operaio idoneo deve prestare servizio per la callaneve e il servizio di spargimento sale durante il periodo invernale.

Deroghe possono venir accordate dal Municipio su preavviso del capo del personale, del capotecnico, del caposquadra.

**art. 7 Entrata in vigore**

La presente Ordinanza abroga ogni precedente Ordinanza municipale in materia ed entra in vigore il 1° settembre 2018, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 192 cpv. 2 LOC.

(Ris. mun. N° 678.4)

Il Municipio